



SCIA PER LA COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

(Art. 5, comma 2, Legge n.50/2026)

Con l'entrata in vigore del decreto-legge 19/02/2026, n.19, convertito dalla legge 20/04/2026, n. 50, per la collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è assoggettata al regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) asseverata di cui agli articoli 19 e 19-bis della Legge 241/1990.

ARTICOLO 5, COMMA 2, LEGGE 20 APRILE 2026, N. 50: « La collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse, ad eccezione delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, ove è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica, è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove è svolta l'attività, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 23, comma 1, del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché dei requisiti e criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dai regolamenti comunali o dell'ente proprietario della strada. La SCIA di cui al primo periodo è corredata di un'asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso in cui l'ente proprietario della strada non sia il comune, il SUAP, ai sensi del suddetto articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, trasmette immediatamente la SCIA all'ente proprietario della strada al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990...».

La collocazione dei mezzi pubblicitari resta subordinata al rispetto dei requisiti fissati dal Codice della Strada (D.L. 285/1992), dal relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione (D.P.R. 495/1992) e dai regolamenti comunali e/o dell'ente proprietario della strada.

Tra questi deve intendersi anche il periodo di validità, che resta fissato in tre anni.

L'asseverazione del tecnico abilitato ha valore certificativo per i soli requisiti oggettivi e misurabili (distanze, dimensioni, etc.).

Per le valutazioni di cui all'articolo 23, comma 1, del C.d.S. su aspetti quali il disturbo visivo o la distrazione per l'utente della strada, resta ferma la discrezionalità tecnica dell'Ente proprietario della strada.

La Provincia si riserva pertanto il potere di inibire l'attività qualora, pur in presenza di distanze regolamentari, l'installazione venga giudicata incompatibile con la sicurezza della circolazione.

La collocazione di mezzi pubblicitari che determini l'occupazione di aree appartenenti alla Provincia comporta l'applicazione delle disposizioni sul canone unico patrimoniale con il connesso onere di corrispondere il canone all'Ente proprietario.

La SCIA, a pena di improcedibilità, dovrà:

- a) indicare le generalità del richiedente;
- b) indicare il luogo dell'installazione (comune, località, via);
- c) indicare la denominazione della strada provinciale con indicazione del lato stradale e della esatta progressiva chilometrica alla quale viene installato l'impianto pubblicitario oggetto della richiesta e sue coordinate di georeferenziazione espresso in gradi decimali;

- d) indicare la superficie di suolo pubblico eventualmente occupata dall'impianto pubblicitario espressa in mq (l'occupazione è determinata dalla "proiezione a terra dell'impianto pubblicitario" corrispondente quindi con la base del pannello pubblicitario) o dichiarazione che l'impianto ricade su proprietà privata;
- e) allegare visura e planimetria catastale con indicazione del punto di installazione del mezzo pubblicitario;
- f) allegare dichiarazione di proprietà dell'area su cui ricade l'intervento e, nel caso di installazione in proprietà privata, consenso del proprietario del terreno/fabbricato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità o autocertificazione attestante di essere in possesso del consenso del proprietario del terreno/fabbricato qualora l'impianto ricada su area privata;
- g) indicare la tipologia del mezzo pubblicitario (conforme alle prescrizioni previste dal C.d.S. e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione), bozzetto grafico a colori con indicazione delle dimensioni del mezzo pubblicitario (cartello pubblicitario max mq. 6 - preinsegna mt. 1,25x0,25),
- h) allegare il verbale di posizionamento previsto dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, redatto in contraddittorio con il competente Capocantoniere.
- i) allegare planimetria in scala 1:10.000 con evidenziato il punto di installazione del mezzo pubblicitario;
- j) allegare planimetria in scala adeguata (1:500 – 1:1.000) riportante la distanza del mezzo pubblicitario da installare rispetto al confine della proprietà provinciale; ubicazione e distanza dell'impianto pubblicitario da installare rispetto a segnaletica verticale (specificando il tipo di segnaletica: pericolo, prescrizione o indicazione), altri mezzi pubblicitari, intersezioni o manufatti esistenti che siano rilevanti ai fini dell'art. 51 Reg. C.d.S. Il rilievo va eseguito sul lato stradale in cui deve essere installato il mezzo pubblicitario per i 250 metri prima ed i 250 metri dopo la posizione dell'impianto; nel caso di installazione di impianto pubblicitario bifacciale il rilievo e la rispettiva rappresentazione grafica devono essere effettuati su entrambi i lati stradali. All'interno dei centri abitati la rappresentazione grafica potrà essere ridotta ai 30 metri prima e dopo il punto di installazione, mentre per le strade extraurbane con limite di velocità permanente non superiore a 50 km/h, la rappresentazione grafica potrà essere limitata ai 100 metri prima e dopo il punto di installazione, ponendo particolare attenzione alla distanza dai punti di tangenza delle curve;
- k) allegare sezione trasversale in scala adeguata (1:100 – 1:200) indicante la distanza dell'impianto dalla carreggiata, la distanza dell'impianto dal confine stradale e la pendenza di eventuali scarpate (la distanza non va misurata dalla struttura di sostegno, ma dal punto del pannello più vicino rispettivamente alla carreggiata e al confine stradale);
- l) allegare documentazione fotografica a colori del luogo di installazione, composta da almeno 3 scatti fotografici (uno frontale del luogo di intervento, uno relativo ai 100 metri prima ed uno relativo ai 100 metri dopo il punto di installazione) con fotoinserimento dell'impianto da installare. Tale documentazione deve essere atta a consentire la visione dell'opera in progetto, sia nel dettaglio che nel contesto del tratto stradale da essa interessato;
- m) allegare dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, prevista dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/1992 sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorio attestante, sotto la propria responsabilità, che i manufatti costituenti gli impianti, in tutte le loro parti, sono stati calcolati, realizzati e saranno posti in opera, tenendo conto della spinta del vento, della natura del terreno o, in caso diverso, degli elementi naturali e artificiali che ne costituiscono il supporto, il tutto ai sensi delle vigenti norme tecniche e delle norme del buon costruire. Laddove si tratti di mezzo pubblicitario parallelo all'asse stradale è necessaria la verifica della distanza

- minima di ribaltamento prevista dall'art.37, comma 1, lett. c) ultima parte e lett. d) ultima parte, del vigente regolamento provinciale di tutela stradale;
- n) allegare estratto della carta dei vincoli a dimostrazione che l'area di intervento non è soggetta a vincolo e/o eventuale titolo paesaggistico acquisita ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), in applicazione del D.P.R. n. 31 del 13.02.2017;
 - o) allegare quietanza versamento delle spese di istruttoria per come fissate dal Decreto Deliberativo del Presidente n.82 del 19.11.2025, di questa Provincia.

Riguardo ai requisiti e condizioni per la collocazione dei mezzi pubblicitari si allega un modello di dichiarazione con l'indicazione degli elementi ritenuti essenziali.